



COMUNE DI TRECENTA

Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/04/2016

Deliberazione N. 10

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 2016

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi protocollo n. 3734 del 22/04/2016, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	Pr.	Ass. gius.	Ass. ing.	N.	COGNOME E NOME	Pr.	Ass. gius.	Ass. ing.
1	LARUCCIA ANTONIO	X			5	RIZZI CRISTINA		X	
2	ARMOTTI PIERANTONIO		X		6	PANZIERA GIANPIETRO	X		
3	TEGAZZINI MATTEO	X			7	PANZIERA PAOLA	X		
4	PAVANELLO SILVIA	X							
						TOTALI	5	2	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Veronese Pietro.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

TEGAZZINI MATTEO

PAVANELLO SILVIA

PANZIERA GIANPIETRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell'art. 1, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Visto il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina dell'Imposta Municipale Unica;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Visto l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015

- i commi 53-54, è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998;
- i commi da 21 a 24, é possibile presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili escludendo i cd. imbullonati (macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo);

Visto il Regolamento Comunale luc e delle sue componenti Imu- Tari e Tasi , approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 20.02.2014 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 29.04.2014 e delibera n. 14 del 27.07.2015;

RICHIAMATO il comma 26 dell'art 1 della legge n. 208/2015 che dispone la sospensione dell'efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie per il 2016 ad eccezione delle tariffe della tassa rifiuti T.a.r.i;

Tenuto Conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
- come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizi	Costo in previsione 2016	Dettaglio
pubblica sicurezza e vigilanza	50.900,00	funzioni polizia locale, municipale e amministrativa
- tutela del patrimonio artistico e cultural	14.151,00	teatro comunale
- servizi cimiteriali	21.792,00	servizio necroscopico e illuminazione al netto proventi
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	220.380,00	funzioni nel campo della viabilità e trasporti : viabilità circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica trasporti pubblici, parchi servizi per la tutela ambientale del verde altri servizi all'ambiente e al territorio . I servizi di spazzamenti non conteggiati in quanto inseriti nel Piano Finanziario Tari
- servizi socio-assistenziali	147.600,00	funzioni del settore sociale : asili nido servizi per infanzia e minori assistenza e beneficenza servizi alla persona al netto proventi derivanti da contributi e quote a pagamento

- servizio di protezione civile	2.100,00	
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	4.000,00	manutenzione edifici
- altri servizi	0	
TOTALI	460.923,00	

Richiamata la deliberazione n. 12 del 27.07.2015 approvazione delle aliquote e delle detrazioni Tasi per l'anno 2015;

Dato Atto che, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito in legge 23.05.2014, n. 80, è venuta meno per l'anno 2014 la facoltà per il Comune di assimilare all'abitazione principale la unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato purché non locate, mentre, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, si ritiene opportuno abrogare il secondo comma dell'articolo 10 del sopra citato regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria ;

Determinato pertanto in via presuntiva che il gettito che si prevede di realizzare per l'anno 2016 con l'applicazione delle aliquote e detrazioni per quanto concerne gli immobili soggetti al tributo in base alla normativa di cui alla legge n. 147/2014 e alla legge n. 208/2015 – istitutiva della luc è di presunti 74.500,00 e che il ristoro preventivamente quantificato dal Mef per il il calcolo del Fondo di solidarietà comunale derivante dall'agevolazione Tasi- abolizione abitazione principale è di €. 74.479,18 ;

Tenuto Conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato differito al 31 marzo 2016 con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 e successivamente al 30.04.2016 con D.M. del 01.03.2016;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Richiamato l'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art 49- 1° comma- del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

con il seguente esito della votazione favorevoli N. 3, contrari n. 2 (Panziera G. e Panziera P.), astenuti /,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di dare atto inoltre che l'art 1, comma 14 della legge n. 208/2016 ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- 3) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016 :
 - ALIQUOTA 1 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
 - ALIQUOTA 1 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola
 - ALIQUOTA 1 per mille per tutti gli altri fabbricati, ad esclusione della categoria catastale D5, e per le aree edificabili ;
- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;
- 5) di non stabilire detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del

27.12.2013)

6) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

7) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

o Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

o Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

o Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- **pubblica sicurezza e vigilanza € 50.900,00**

- **tutela del patrimonio artistico e culturale € 14.151,00**

- **servizi cimiteriali € 21.792,00**

- **servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 220.380,00**

- **servizi socio-assistenziali € 147.600,00**

- **servizio di protezione civile € 2.100**

- **servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 4.000**

8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento comunale ;

10) di dare atto altresì che in base all'art 1 comma 444 della legge n. 228/2012 il Comune potrà modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri entro la data di cui all'art 193, comma 2 del Tuel;

11) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine stabilito dall'art 1 comma 14 lett e) della legge n. 208/2015;

12) Di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d. lgs 267/2000.

13) di dichiarare il presente atto, a seguito di votazione avente il seguente esito: favorevoli N. 3, contrari / , astenuti n. 2 (Panziera G. e Panziera P.)immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio
f.to SPIRANDELLI SIMONE

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile di Ragioneria
 non necessita f.to SPIRANDELLI SIMONE

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
f.to LARUCCIA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VERONESE PIETRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Trecenta, addì 12/05/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to STELLA FRANCESCA

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Trecenta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERONESE PIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 28/04/2016

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 20/05/2016

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERONESE PIETRO